

UISP PIEMONTE

INFORMA



D.L. 17 marzo 2020, n. 18

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

DECRETO “CURA ITALIA”

Publicato nella notte in Gazzetta Ufficiale, non dimentica il mondo dello sport di base e sociale inserendo specifici provvedimenti per il Terzo settore e per il mondo delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

In questa circolare si metteranno in evidenza solo gli articoli del Decreto espressamente riferiti al mondo sportivo.

Art. 95

Stop versamenti canonici settore sportivo

Il provvedimento consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni/società sportive, professionistiche e dilettantistiche di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento di canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili dal mese di giugno.

Art. 96

Indennità per i collaboratori sportivi

In arrivo un contributo una tantum di 600 euro nel limite massimo di un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ossia non si cumulerà con gli altri proventi dell'ex art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR né pare sia soggetto a tassazione di alcun tipo.

Le condizioni per l'accesso al contributo, che i collaboratori sportivi dovranno autocertificare, sono:

- l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva instaurato in data anteriore al 23/2/2020 con una Federazione sportiva, un Ente di Promozione Sportiva o un'Associazione/società sportiva dilettantistica iscritta al




registro CONI

- mancata percezione di altro reddito da lavoro (presumibilmente compatibile con il possesso di redditi da terreni, fabbricati e finanziari).

Le domande dovranno essere presentate a Sport e Salute S.p.A. che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari.

L'istruttoria delle pratiche sarà effettuata secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.

Il provvedimento prevede che entro 15 giorni dalla pubblicazione del D.L. verrà emanato un apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo.



Alcuni **CONSIGLI** ai collaboratori sportivi per evitare di farsi trovare impreparati ed arrivare quindi in ritardo:

- verificare di avere un contratto sportivo regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell'ordinamento sportivo sopra indicati preesistente alla data del 23/2/2020. Potrebbe servire solo in una successiva fase di controllo, perché, lo ricordiamo, per le domande è richiesta l'autocertificazione;
- verificare se l'ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/2/2020 sia iscritta attualmente al registro CONI (<http://www.coni.it/it/registro-società-sportive.html>). Si ricorda che Federazioni Sportive e Enti di Promozione Sportiva sono direttamente riconosciute dal CONI senza l'iscrizione al registro (<http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html>; <http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html>);
- attivare una PEC personale al fine di velocizzare la presentazione della domanda (al momento non sono chiare le modalità di presentazione). Non è chiaro se l'invio possa essere fatto da un soggetto terzo per conto del collaboratore sportivo.

Sono i collaboratori sportivi che dovranno fare domanda a Sport e Salute S.p.A. per il contributo di 600 euro, nelle modalità che ci verranno comunicate entro 15gg dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. 18/2020.

Raccomandiamo ai Presidenti dei Comitati e delle ASD/SSD di dare comunicazione tempestiva ai collaboratori che rispondono ai requisiti richiesti per poter ricevere il contributo



Art. 60-61-62 per la comprensione e l'applicazione dei quali ci si deve rivolgere ai professionisti di categoria (commercialisti e consulenti del lavoro) che già vi stanno seguendo

Cassa integrazione in deroga fino a 9 settimane

Per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi comprese le imprese del terzo settore, per un periodo massimo di 9 settimane e previo accordo sindacale.

Stop ai versamenti per i settori più colpiti

Sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell'iva di marzo che dovranno essere versati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020

Stop alle ritenute

Federazioni sportive nazionale, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche verseranno entro il 30 giugno (e non al 31 maggio 2020) le ritenute alla fonte (operate in qualità di sostituti d'imposta) nei confronti dei lavoratori dipendenti.

